

4

SEDUTA DI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VINCENZO MANCINI

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

Audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana dell'artigianato.

PRESIDENTE. Iniziamo questa seduta con l'audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana dell'artigianato, dottor Mario Manini e dottoressa Rita Casula, che ringrazio in anticipo per le indicazioni, i suggerimenti e le proposte che vorranno formulare su un tema al quale la Commissione è ampiamente interessata.

MARIO MANINI, *Rappresentante della Confederazione generale italiana dell'artigianato*. Desidero innanzitutto rivolgere un doveroso ringraziamento al presidente per quest'audizione: noi siamo sempre pronti a collaborare con le forze politiche. Proprio in vista della convocazione, abbiamo predisposto una memoria scritta, che depositiamo, la quale contiene un giudizio positivo sulla legge nel suo complesso e taluni rilievi che intendiamo sottoporre all'attenzione della Commissione.

Circa un mese e mezzo fa, abbiamo avviato un'indagine conoscitiva sulla legge n. 863, e anche se i dati di cui disponiamo sono ancora disaggregati, dunque forse non fruibili, il giudizio della Confartigianato sulla legge, nel suo complesso, è globalmente positivo per gli elementi di flessibilità che essa introduce nel mercato del lavoro, da noi — ma non soltanto da noi — sempre auspicati. Ricordo che molte forze sociali si sono rese conto dell'esigenza di questa flessibilità. Del resto, disciplinando il contratto di formazione-lavoro ed il *part time*, la legge

ha consentito di avviare rapporti che, forse, non avrebbero potuto essere attivati se fossimo andati alla ricerca del *full time*. Inoltre, noi riteniamo importante sottolineare come questo contratto rappresenti per i giovani, soprattutto per coloro che sono alla ricerca della prima occupazione, una possibilità di incontro con il mondo del lavoro che implica non solo la prestazione d'opera, ma anche un aspetto formativo che, per il settore dell'artigianato, è estremamente importante.

I rilievi che la Confederazione intende sollevare nei confronti della legge sono elencati nel documento che vi abbiamo consegnato. Dobbiamo ricordare che molta confusione è stata ingenerata dalla circolare interpretativa del Ministero del lavoro che stabilisce, ad esempio, l'obbligatorietà dell'approvazione dei progetti, da parte della commissione regionale per l'impiego, anche per quanto riguarda i soggetti che non dispongono di finanziamento pubblico. A nostro avviso, tale interpretazione non è giustificata e nello stesso tempo rappresenta una forzatura, in quanto non si può ipotizzare la gestione, più o meno buona, che l'azienda farà poi del soggetto stesso.

Un altro rilievo che intendiamo formulare è il seguente: il comma 8 dell'articolo 3 prevede che la commissione regionale per l'impiego può effettuare dei controlli tramite l'ispettorato del lavoro, tant'è vero che il comma 9 stabilisce che, in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi derivanti dal contratto di formazione-lavoro, si considera il contratto stesso, *ab initio*, come un contratto a tempo indeterminato. Un'altra osservazione che possiamo formulare riguarda i tempi piuttosto lunghi

per la pronuncia della commissione regionale per l'impiego: sono previsti, infatti, 30, 40 giorni e a tale periodo va aggiunto quello necessario per la predisposizione del progetto. Secondo il nostro punto di vista, questo arco di tempo potrebbe essere ridotto, in modo da non limitare la potenzialità occupazionale della legge.

A nostro avviso, il contratto di formazione-lavoro potrebbe essere esteso alle associazioni sindacali, la qual cosa non è prevista dalle attuali disposizioni legislative.

PRESIDENTE. La informo che ad un altro progetto, in discussione al Senato, è stato presentato un apposito emendamento.

MARIO MANINI, *Rappresentante della Confederazione generale italiana dell'artigianato*. Per particolari professionalità di alto contenuto può essere previsto un rinnovo del contratto di formazione-lavoro, magari per tempi più brevi dei 24 mesi.

Desidero poi far rilevare che in seno alla commissione regionale per l'impiego potrebbe venir meno la rappresentanza per ciò che concerne il settore dell'artigianato.

Sono in possesso di alcuni dati di grande interesse per questa Commissione. Si tratta di cifre che ci sono state fornite in maniera disaggregata, ma che rielaboreremo e invieremo successivamente al presidente della Commissione.

Per dare una valutazione dell'operato della Confartigianato, prenderò in considerazione i contratti di formazione-lavoro stipulati dalla nostra Confederazione. A Pesaro sono stati conclusi 50 contratti di formazione-lavoro, 100 *part time*. A Genova, dall'inizio alla fine del 1984, è stato raggiunto il numero di 2.393 contratti *part time* e, dal 2 febbraio 1985 ad oggi, 5.651. Nella regione Liguria si sono avute 618 variazioni, vale a dire trasformazioni da tempo pieno a *part time*. E questo è certamente un dato interessante. A Savona si sono stipulati 16 contratti di formazione-lavoro e 9 *part time*. Altro dato

degno di nota è, a proposito di quest'ultimo, il fatto che gli interessati siano sette uomini e due donne.

PRESIDENTE. È in possesso della divisione per sesso anche nelle precedenti tabelle che ci ha fornito?

MARIO MANINI, *Rappresentante della Confederazione generale italiana dell'artigianato*. A La Spezia sono stati portati a termine 10 contratti *part time*, e gli interessati sono esclusivamente donne.

L'associazione di Trento ci ha fornito i seguenti altri dati: 1.112 contratti di formazione-lavoro. In questo caso si ha addirittura un'analisi specifica: alimentari 26; pelli 6; tessili 65; legno 115; carta 27; ottica 4; strumenti musicali 1; ferri in leghe 26; settore meccanico 235; oreficeria 2; ceramica 6; settore estrattivo 38; chimico plastico e gomma 11; edilizia 247; impiantistica 131; trasporti 55; estetica della persona 68; servizi vari 49.

Nello stesso tempo si rilevano 40 contratti *part time*, nessun contratto di solidarietà.

Per quanto riguarda la Toscana, fornirò alcuni dati prendendo in considerazione prima il contratto di formazione-lavoro e poi quello *part time*: Prato 33 e 26; Pistoia 15 e 56; Carrara 1 e 3; Grosseto 14 e 6; Lucca 60 e 25; Livorno 5 e 10; Siena 2 e 10; Firenze 20 e 50; Arezzo 550 e 780.

Infine desidero accennare ad un *telex* inviatoci dal Piemonte, dal quale emerge che i contratti *part time* e di solidarietà interessano complessivamente 39.118 soggetti, ed i progetti approvati sono ben 11.406, con la creazione di 35.171 posti di lavoro.

Come si evince, si tratta di dati disaggregati, vari ed interessanti, dal momento che forniscono un quadro dell'agibilità e della possibilità di perfezionamento della norma in materia. Fornirò, come già detto, un'accurata documentazione integrativa, comprendente anche i dati completi, cui ho solo fatto un breve accenno.

PASQUALE LOPS. Anche nel corso di precedenti audizioni ho potuto notare che per quanto riguarda i contratti di solidarietà, i contratti di formazione ed il *part time*, i dati relativi al Mezzogiorno sono molto carenti.

Infatti, anche da quanto lei ci ha riferito relativamente alla Liguria, alla Toscana, al Veneto ed al Trentino, emerge che sono state collocate molte unità lavorative, assorbite dai contratti di solidarietà. Vorrei, quindi, avere degli ulteriori chiarimenti circa l'applicazione della legge nel Mezzogiorno.

MARTE FERRARI. Se ho ben capito, la normativa ha avuto un'applicazione positiva per quel che riguarda il *part time*. Minore applicazione hanno avuto, invece, i contratti di formazione. In generale ci si lamenta, nelle aziende artigiane, che sia a carico del titolare buona parte dell'onere derivante dalla formazione.

Si dice che nelle piccole aziende non solo gli apprendisti, ma anche la formazione in genere grava sugli artigiani. Questa legge permette, con scarichi contributivi, di poter formare della manodopera che non pesa economicamente come quella ordinaria. Vorrei sapere come mai sia così scarso l'utilizzo di questa parte della legge, riguardante i contratti di formazione, nelle attività artigiane.

ALFONSO GIANNI. Vorrei sapere, in primo luogo (poiché la legge n. 863, di cui stiamo discutendo, lascia inalterata, almeno teoricamente, la normativa preesistente sul rapporto di lavoro di apprendistato, e poiché — credo — le imprese artigiane sono molto sensibili al discorso sull'apprendistato), se si sia verificata una preferenza, da parte dei datori di lavoro, verso il contratto di formazione-lavoro rispetto all'apprendistato. Gradirei conoscere la situazione in Piemonte, ma non so se lei sia già a conoscenza di tali dati.

In secondo luogo, le domando quale sia il giudizio e quali, eventualmente, le considerazioni quantitative rispetto all'attività effettivamente formativa. Dico subito, tanto per svelare il retroscena della

domanda, che la mia parte politica sospetta che, all'interno del contratto di formazione-lavoro, venga privilegiato troppo il lavoro a dispetto della formazione. Questa è la nostra preoccupazione e il quesito tende ad ottenere conferma o smentita a questi problemi.

NOVELLO PALLANTI. Preliminarmente volevo ringraziarvi, come ha già fatto il presidente, per aver fornito alla Commissione una sistemazione delle vostre osservazioni, scorrevole e chiara.

I dati che ci avete fornito sono carenti per la parte che riguarda il Mezzogiorno; vi è una quantificazione numerica di contratti di formazione-lavoro e di *part time*, manca la disaggregazione per sesso. Però, così come siete riusciti ad individuare questi numeri, ritenete di essere in grado — magari successivamente — di dirci cosa è avvenuto nei confronti del tradizionale metodo di assunzione di manodopera giovanile in base alle altre leggi esistenti? Si deve ritenere che le assunzioni con contratti di formazione-lavoro abbiano sostituito le fisiologiche, lo dico tra virgolette, assunzioni di apprendisti, oppure le due cose si sommano?

In secondo luogo, vi è una tendenza non solo al passaggio dal *full time* al *part time*, ma anche quella inversa, ovviamente in misura più ridotta. Vorrei sapere se e in quale misura ciò coinvolga maggiormente il personale maschile o quello femminile.

RITA CASULA, *Rappresentante della Confederazione generale italiana dell'artigianato*. Vorrei rispondere, in primo luogo, in merito alle difficoltà di applicazione dei contratti di formazione nel Mezzogiorno. In realtà, anche noi abbiamo avuto dei problemi a reperire dei dati dalle nostre associazioni nel Mezzogiorno. Ma questo accade soprattutto per la difficoltà delle aziende artigiane di predisporre progetti di formazione-lavoro capaci di superare il vaglio delle commissioni regionali per l'impiego.

Ciò è difficile per alcune associazioni del nord, e maggiormente per quelle del

sud, proprio a causa di carenze strutturali delle nostre associazioni, che sono poco attrezzate a svolgere questo lavoro.

Riguardo al fatto che il contratto di formazione-lavoro trovi una minore applicazione, rispetto all'apprendistato, nelle aziende artigiane, vorrei rilevare che vi è uno sgravio degli oneri sociali, ma che la retribuzione è quella contrattuale prevista, invece, per l'operaio qualificato. Quindi, da un punto di vista retributivo, le aziende sopportano un peso notevole, e questo, secondo noi, influisce negativamente.

Comunque, la legge è interessante per il settore, perché permette di assumere tutti quei giovani al di sopra dei 20 anni che, invece, non avrebbero potuto essere impiegati attraverso contratti di apprendistato.

PRESIDENTE. Allo stato della legislazione è così.

RITA CASULA, Rappresentante della Confederazione generale italiana dell'artigianato. Si coprono, così, tutte quelle fasce di età che non rientrano più nell'apprendistato. Inoltre, mentre il contratto di apprendistato viene stipulato spesso con persone che non hanno alcuna professionalità, il contratto di formazione-lavoro riguarda, di solito, persone con esperienza sul mercato di lavoro, che attraverso tali contratti possono migliorare la propria professionalità.

Non si tratta soltanto di un momento di incontro con il mondo del lavoro e, comunque, non sostituisce assolutamente l'apprendistato, che rimane lo strumento privilegiato di formazione nell'ambito dell'artigianato; direi, piuttosto, che si tratta di esigenze diverse.

Esistono delle difficoltà di progettazione per l'azienda, e la circolare del Ministero, stravolgendo la legge, ci obbliga a passare per le commissioni regionali per l'impiego anche quando non vi sono finanziamenti pubblici. Ciò ha frenato senz'altro l'attuazione della legge e frena il potenziale occupazionale. Ho potuto constatarlo di persona, perché mi sono

recata molte volte presso la commissione centrale: molti progetti sono scartati proprio perché la piccola azienda, il singolo artigiano, sono in grado di progettare. Di fronte a questa prassi, si verifica un disorientamento.

MARIO MANINI, Rappresentante della Confederazione generale italiana dell'artigianato. Vorrei aggiungere, in risposta ad un quesito sollevato da un onorevole deputato, alcune considerazioni sul fatto se il contratto di formazione-lavoro abbia sostituito quello di apprendistato. Nella piccola imprenditoria, allo stato attuale, ciò non è pensabile poiché (e ciò vale per gli artigiani in modo particolare) quando si assume un apprendista, si fa un investimento, cosa che non avviene con il contratto di formazione-lavoro. Per una impresa delle dimensioni e della potenzialità economica di un'azienda artigiana, l'apprendista non è altro che il futuro, anche economico, dell'azienda stessa. Quindi esiste una diversità tra contratto di formazione-lavoro e apprendistato, e non è pensabile che quest'ultimo possa essere sostituito dal primo.

PRESIDENTE. Ringrazio, anche a nome della Commissione, i rappresentanti della Confartigianato per la loro presenza. Rimaniamo in attesa dei documenti che ci faranno pervenire non appena risulterà loro possibile.

La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 18,15.

Audizione dei rappresentanti della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane.

PRESIDENTE. Ringrazio la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, rappresentata dal dottor Turco, per avere accettato il nostro invito.

ANGELO TURCO, Rappresentante della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane. Desidero esprimere sinteti-

camente le aspettative della categoria degli artigiani. Innanzitutto, intendo far notare che gli apprendisti, tradizionalmente presenti nelle botteghe artigiane, hanno spesso un'età adulta, avendo superato il limite di vent'anni stabilito dalla legge n. 25 per poter esercitare tale attività. Noi chiediamo, quindi, che questa previsione sia modificata, in quanto ormai (e ciò è dovuto anche alla scolarità di massa) il giovane in cerca di lavoro sovente ha già prestato il servizio militare, anche se spesso non ha alcuna qualificazione, alcun titolo per essere immesso in un ciclo produttivo.

Desidero, inoltre, far notare come l'apprendista impari, presso l'artigiano, a condurre un'impresa, a far fronte a tutti gli adempimenti previsti dalla legge (fra i quali, numerosissimi quelli di carattere fiscale e contributivo); in pratica, egli diventa un cogente e quindi l'artigiano, senza un grande impegno finanziario, riesce a formare un altro imprenditore.

Nella mia azienda, l'apprendista non impara soltanto a compiere alcune operazioni, ma riesce a seguire tutto il ciclo produttivo.

In sostanza, occorre semplificare le procedure attualmente previste, anche sotto il profilo dei controlli da parte dell'Ispettorato del lavoro, per quanto riguarda il contratto di formazione-lavoro.

Esiste poi un aspetto salariale da prendere in considerazione, aspetto che abbiamo già discusso insieme con la federazione unitaria. Occorre che il giovane percepisca un salario d'impresa, che potrebbe equivalere alla retribuzione che viene data all'apprendista in base all'accordo triangolare sindacati-confederazione degli artigiani-Governo, stipulato il 22 dicembre 1983.

NOVELLO PALLANTI. Il dottor Turco, più che una valutazione sulla disciplina della formazione-lavoro, ha espresso dei giudizi politici al riguardo, che del resto ha tutto il diritto di formulare. Ma il nostro scopo è quello di venire a conoscenza delle difficoltà che gli operatori del settore incontrano nell'applicazione

della legge: il rappresentante della CLAI non ha citato alcun elemento della normativa che, eventualmente, debba essere modificato. Io potrei quindi stimolare una risposta in questo senso, chiedendo al dottor Turco se gli associati dell'organizzazione che egli rappresenta, i quali possono aver fatto uso o meno del contratto di formazione-lavoro, abbiano riscontrato elementi positivi o negativi nell'ambito di questa disciplina ed in quale misura; oppure, se ritengono di fare uso di tali contratti, qual è l'esperienza che hanno prodotto, quali sono i tipi di azienda che utilizzano di più il *part time*. Credo che dei contratti di solidarietà non sia invece il caso di parlare.

ANGELO TURCO, *Rappresentante della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane*. In linea generale, dalle discussioni con i nostri associati emerge un giudizio senza dubbio positivo. È positivo il *part time*, è positivo il contratto di formazione e tutto ciò che può sostenere gli oneri e i rischi di assumere un giovane che non sa fare niente, di introdurlo nell'azienda per poterne ricavare, un domani (come tradizionalmente avviene con gli apprendisti), un qualificato. Finora, purtroppo, i settori più importanti, come l'industria, ci hanno sempre « rubato » le persone che noi abbiamo provveduto a formare.

Per raccontare meglio la realtà, cito un fatto accaduto a Roma: un nostro associato ha ricevuto la visita dell'ispettore del lavoro quando nell'azienda c'era un giovane, da poco più di quindici giorni, e perciò ancora non perfettamente in regola con il contratto. Il nostro associato ha dovuto pagare una ammenda di tre milioni e quindi ha dovuto rinunciare ad impiegare quella persona. Questi controlli, tutti questi garantismi ostacolano l'artigianato e creano problemi al datore di lavoro.

PRESIDENTE. Mi scusi, signor Turco, ma l'esempio che lei ha fatto mi sembra inaccettabile! Che le procedure debbano

essere meno rigide può anche essere vero, ma non si può pensare che l'Ispettorato del lavoro possa far finta di nulla davanti ad un comportamento illegale! Lei sta auspicando una mancanza di ossequio alla legge, e questo è inammissibile!

ANGELO TURCO, *Rappresentante della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane*. Sappiamo tutti cosa avviene in Italia... Qualche volta non si fa in tempo, materialmente, a mettersi in regola con il libretto di lavoro. In questo senso va vista la richiesta di minore rigidità nei controlli.

PRESIDENTE. Le saremmo comunque grati se vorrà farci pervenire delle note scritte ad integrazione di quanto ci ha riferito.

Audizione dei rappresentanti della Confederazione artigiana sindacati autonomi.

PRESIDENTE. Procediamo adesso all'audizione dei rappresentanti della Confederazione artigiana sindacati autonomi, dottor Marco Tullio Monticelli e dottor Giacomo Basso.

MARCO TULLIO MONTICELLI, *Rappresentante della Confederazione artigiana sindacati autonomi*. Ritenevamo che la presente audizione avesse carattere collegiale; pensavamo, cioè, di essere ascoltati insieme con le altre organizzazioni sindacali artigiane, con le quali operiamo in maniera unitaria. Questo tipo di diversificazione ci potrà portare, forse, a ripetere cose già dette da alcuni nostri colleghi.

Innanzitutto desidero far presente che la Confederazione che rappresento, la CASA, rivendica in particolare un certo tipo di assistenza sindacale, cioè quella oggettivamente individuata nella matrice artigiana più tradizionale, e quindi assicurare che la legge n. 863 è stata recepita in maniera positiva. Ciò detto

in linea generale, ci impegniamo a fornire in un secondo momento tutti i dati in nostro possesso e a predisporre un documento analitico sulla materia. Possiamo intanto anticiparvi, come organizzazione artigiana, sulla base di chiarimenti ed informazioni pervenutici dai nostri associati, un parere positivo per quanto concerne l'istituto di formazione-lavoro.

I contratti di solidarietà e il *part time* hanno trovato vasta applicazione nelle imprese artigiane. Per ciò che concerne il contratto di formazione, debbo rendere noto uno stato di incertezza, acuito da una circolare ministeriale, inviataci soltanto per conoscenza.

PRESIDENTE. Le posso precisare che si tratta di una circolare elaborata dal gabinetto del ministro, e sulla quale la Commissione si è ripetutamente pronunciata, ciò che tornerà a fare quando esaminerà la parte residua del provvedimento sull'occupazione giovanile, che reca modifiche alla legge n. 863.

MARCO TULLIO MONTICELLI, *Rappresentante della Confederazione artigiana sindacati autonomi*. La ringrazio, signor presidente. Ho voluto sottolineare questa parte della legge in discussione, proprio perchè c'era un problema di carattere interpretativo. Comunque, prendiamo atto delle informazioni che ci ha fornito, anche se notiamo che abbiamo potuto verificare, non solamente a Roma, che è ancora palese uno stato di assoluta incertezza. Se una nostra azienda, per esempio, richiede un contratto di formazione, la si fa aspettare del tempo per poter contattare, magari a livello informale, con il Ministero.

È quindi necessario chiarire questo aspetto, in modo che il vero elemento innovativo, che ha trovato soprattutto nella base artigiana un riscontro positivo, si possa concretizzare.

Ripeto che per quanto attiene al *part time*, nel campo dell'artigianato, esso non

è stato recepito come forse accade in altri contesti. Nel nostro settore il *part time* è stato un po' accantonato e non evidenziato nella giusta misura. Il contratto di formazione-lavoro, invece, è stato indubbiamente ben recepito, anche se vi sono ancora discrasie e farragini in queste procedure.

Passo ad un'altra questione. Da più parti ci viene richiesto come si debba comportare l'imprenditore artigiano in caso di malattia del lavoratore con contratto di formazione lavoro e se sia giusto parificare il trattamento di malattia a quello degli apprendisti. Probabilmente tale aspetto è la conseguenza concreta di una innovazione molto profonda nell'essenza stessa del rapporto di lavoro. Ma questa Commissione, con tanta autorevolezza e con molto interesse, si sta occupando proprio di procedere a questi chiarimenti, e probabilmente potrà dare le giuste spiegazioni a questi dubbi. Il problema comunque è particolarmente sentito, tanto che sono stati inviati, da parte di alcune sedi provinciali dell'INPS e di associazioni artigiane operanti in sede provinciale, quesiti al Ministero del lavoro, che però a tutt'oggi sono rimasti senza risposta.

Oltre alle risposte alle domande che eventualmente gli onorevoli deputati vorranno rivolgerci, questi erano gli aspetti che ci premeva evidenziare e che, probabilmente, sono quelli che più potevano interessare la Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio molto e non solo per le cose che ha detto, ma anche per la promessa che ci ha rivolto di farci pervenire ulteriori dati.

ALFONSO GIANNI. Esiste dunque un problema dell'indennità di malattia in rapporto con il contratto di formazione-lavoro?

PRESIDENTE. ...Un problema che è stato sollevato anche nelle sedi periferiche.

ALFONSO GIANNI. Vorrei conoscere su questo l'opinione dei rappresentanti della Confederazione artigiana sindacati autonomi.

GIACOMO BASSO, Rappresentante della Confederazione artigiana sindacati autonomi. Il nostro parere è che il contratto di formazione favorisce le aziende, anche quelle artigiane, che hanno la possibilità di formare personale che, a distanza di ventiquattro mesi, può essere utilizzato a pieno, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Perciò crediamo sia giusto almeno parificare il trattamento di malattia con quello degli apprendisti.

PRESIDENTE. Lei sa che nella legge vi è un rinvio alla disciplina del contratto di lavoro, « in quanto non derogato dalla presente legge ». Quindi, un rinvio che deve essere ritenuto valido anche ai fini della erogazione dell'indennità di malattia. Ove il legislatore avesse voluto (mi perdoni, ma questa è la mia interpretazione) stabilire una norma di carattere diverso, l'avrebbe detto. Poiché vi è un rinvio « secco », che in base al quale ai contratti di formazione-lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato, in quanto non derogate dalla legge, si deve da ciò concludere che evidentemente tutte le disposizioni, ivi comprese quelle riguardanti la malattia, devono essere ritenute applicabili. Però siamo a livello di interpretazione e probabilmente una maggiore chiarezza – come da loro è stato richiesto – sarebbe necessaria.

Onorevoli colleghi, nel constatare l'assenza dei rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato, dichiaro conclusa questa seduta dedicata all'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro sorti sulla base della legge n. 863 del 1984.

La seduta termina alle 19,30.